



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO

**BANDO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NELLA
CONSULTA DEGLI STUDENTI
DELL'ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO**

IL DIRETTORE,

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 recante la riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 che ha approvato il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999 n. 508;

VISTO lo Statuto dell'Accademia Albertina di Torino, approvato con Decreto Dirigenziale n. 32 del 26.01.05 del M.I.U.R. - A.F.A.M.;

CONSIDERATO che si rende necessario indire la procedura elettorale per la nomina dei rappresentanti della Consulta degli studenti dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino per il triennio **2019/2022**, in quanto 5 rappresentanti dell'organo accademico sono in procinto di decadere per effetto dell'imminente conseguimento del titolo accademico;

DECRETA

Sono indette le elezioni suppletive dei rappresentanti in seno alla Consulta degli studenti dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino.

**ARTICOLO 1
(PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE)**

1) Gli studenti che intendono candidarsi quali rappresentanti in seno alla Consulta degli studenti dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino devono presentare la propria candidatura.

2) Le candidature dovranno pervenire, pena decadenza, al Direttore dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino presso l'ufficio protocollo, **entro le 12 di lunedì 27 maggio 2019**.

Nel caso in cui per la presentazione della candidatura ci si avvalga del mezzo postale, il candidato è tenuto, pena decadenza, ad anticipare gli atti spediti trasmettendone copia via e-mail (protocollo@albertina.academy) improrogabilmente entro le **12 di lunedì 27 maggio 2019**.

3) Le candidature ammesse, numerate secondo l'ordine cronologico di presentazione, vengono pubblicate sul sito internet dell'Accademia (www.albertina.academy).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO

ARTICOLO 2
(ELETTORATO ATTIVO)

- 1) Per l'elezione dei componenti della Consulta degli studenti l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti presso l'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi, previa presentazione alla Commissione elettorale del libretto degli esami dell'Accademia e carta d'identità.
- 2) Sono elettori tutti gli studenti iscritti all'Accademia in regola con gli esami e il pagamento delle tasse e dei contributi, compresi gli studenti che debbano conseguire solo il titolo accademico.
- 3) La Direzione amministrativa dell'Accademia provvederà **entro martedì 28 maggio 2019** a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto da consegnare alla Commissione elettorale presso i seggi di votazione, ove resterà consultabile fino al termine delle operazioni.
- 4) Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui al comma precedente sono segnalate alla Direzione amministrativa fino a due giorni prima della data del turno elettorale. Il Direttore amministrativo provvede con atto scritto, sentendo, ove occorra, la Commissione elettorale, alla modifica e/o integrazione dell'elenco.

ARTICOLO 3
(ELETTORATO PASSIVO)

- 1) Per l'elezione dei componenti della Consulta degli studenti l'elettorato passivo spetta agli studenti:
 - a) regolarmente iscritti all'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino;
 - b) che non abbiano riportato condanne penali né sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati.Non sono eleggibili gli studenti fuori-corso o in attesa di dare il solo esame finale di tesi.
Non sono candidabili gli studenti che siano stati già eletti per due mandati consecutivi all'interno della Consulta.
- 2) Il possesso dei requisiti di candidatura di cui al comma 1 è attestato con autocertificazione del candidato.
- 3) La verifica dei requisiti di ammissione dei candidati all'elettorato passivo sarà operata, ai fini della presentazione delle candidature, dalla Commissione Elettorale, nominata ai sensi del successivo articolo 5.
- 4) Subito dopo le candidature ammesse saranno affisse nell'albo dell'Accademia, sul sito web e resteranno a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
- 5) I candidati ammessi al voto hanno la possibilità di svolgere la propaganda elettorale e di fruire di appositi spazi, concordati con l'Amministrazione.
- 6) La propaganda elettorale potrà svolgersi sino e non oltre le ventiquattro ore precedenti l'inizio delle operazioni di voto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO

ARTICOLO 4
(COMMISSIONE ELETTORALE)

- 1) Il Direttore nomina una Commissione elettorale composta da un professore dell'Accademia, che la presiede, e da due studenti non candidati. In caso di assenza di uno dei componenti della Commissione, il Direttore provvederà alla sostituzione.
- 2) La Commissione elettorale:
 - a) verifica la regolarità delle procedure per l'elezione dei rappresentanti nella Consulta degli Studenti e la validità delle operazioni di voto;
 - b) predispose tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle suddette procedure;
 - c) comunica al Direttore i risultati e i nominativi degli eletti.
- 3) Le determinazioni della Commissione elettorale relative al procedimento elettorale sono inappellabili.
- 4) La Commissione si riunirà alle **ore 12 di giovedì 30 maggio 2019** presso la sede dell'Accademia di Torino.

ARTICOLO 5
(SEGGIO ELETTORALE)

- 1) Il seggio elettorale è costituito presso l'Accademia. L'Amministrazione provvede a designare il luogo ove svolgere le votazioni e a pubblicare le relative indicazioni sul sito entro e non oltre due giorni prima delle votazioni.
- 2) Ogni elettore deve esprimere una sola preferenza, contrassegnando con una X l'apposito spazio accanto al nome del candidato.
- 3) A ciascun elettore, previo accertamento della identità personale tramite carta di identità, sarà consegnata una scheda elettorale con i nomi prestampati dei candidati. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto e indica la propria preferenza. La scheda ripiegata viene inserita nell'apposita urna.
- 4) Le votazioni si svolgono nell'arco di tre giornate. I seggi restano aperti per le votazioni nei giorni: **4, 5 e 6 giugno 2019 dalle ore 12:00 alle 17:00.**
- 5) Lo scrutinio ha luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e si svolge senza interruzioni sino al suo compimento. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

ARTICOLO 6
(MODALITÀ DI SCRUTINIO)

- 1) L'individuazione dei rappresentanti degli studenti eletti avviene secondo il seguente criterio:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO

- a) risultano eletti, ai fini del reintegro della Consulta, i 5 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti;
 - b) a parità di numero di voti risulta eletto il candidato più giovane di età.
- 2) Il Presidente della Commissione, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati immediatamente dopo lo spoglio, tramite avviso del Direttore, da pubblicare entro e non oltre una settimana dallo spoglio all'Albo e sul sito web dell'Accademia Albertina.
 - 3) In caso di dimissioni, rinuncia o decadenza di uno o più componenti eletti, il Direttore nomina il primo dei non eletti. A parità di numero di voti risulta eletto il candidato più giovane di età.
 - 4) Nel caso non vi fossero candidati eletti, la Consulta vigente provvede con delle nomine integrative.
 - 5) I componenti della Consulta eletti ai sensi del presente decreto restano in carica tre anni. Gli studenti eletti nelle nomine suppletive, e chi subentra in sostituzione, rimangono in carica tre anni, come previsto dal loro mandato.
 - 6) Ai fini della validità delle elezioni suppletive, il quorum è stabilito al 7% degli iscritti in regola con il pagamento delle tasse. In caso di non raggiungimento del quorum, vista la necessità dell'organo Consulta degli Studenti, viene indetta una seconda seduta che sarà ritenuta valida a prescindere dal numero dei votanti. La distanza tra una seduta e l'altra, se necessarie più sedute, non può essere inferiore a tre giorni e superiore a 5 giorni lavorativi.

ARTICOLO 7

(NORME TRANSITORIE E FINALI)

- 1) Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare funzionamento delle attività didattiche, di ricerca e amministrative.
- 2) Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate perché contestate ed il verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio.
- 3) Il presente Bando viene pubblicato sul sito web (www.albertina.academy), nella sezione "Amministrazione trasparente".

Prot. n° 1470

Torino, 23/04/2019

f.to in originale

Il Direttore
Prof. Salvo Bitonti